

Se invece il datore di lavoro non è soggetto alla Legge Fallimentare i requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia sono: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato; b) inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.; c) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata (per accertare tale requisito sarà quindi necessario agire preventivamente contro il datore di lavoro mediante l'esecuzione forzata – pignoramento – e solo ove tale azione abbia esito negativo in quanto non si rinvencono beni da pignorare si potrà chiedere l'intervento del Fondo; d) l'esistenza del credito per TFR o per retribuzioni rimasto insoluto.

Come si accede al Fondo di Garanzia?La domanda di intervento del Fondo deve essere presentata dal lavoratore o dai suoi eredi alla Sede dell'INPS nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza; se avanzata ad una Sede diversa essa verrà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente. La domanda può essere presentata sul modello appositamente predisposto dall'INPS oppure in carta semplice purché vengano riportate tutte le informazioni contenute nel citato modello. Se la domanda non è firmata davanti al funzionario addetto alla ricezione, ad essa dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

Entro che termine va proposta la domanda?La legge non ha previsto un particolare termine entro il quale va proposta la domanda di liquidazione del T.F.R. al Fondo di garanzia; pertanto, il relativo diritto va esercitato entro l'ordinario termine prescrizione di cinque anni decorrenti dal giorno in cui è cessato il rapporto di lavoro.

Avv. Antonio Afeltra & Avv. Daniela Tassone

Seguici anche su Facebook [Avvocato A&T](#)

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/datori-di-lavoro-in-crisi-economica-chi-paga-lo-stipendio-ce-lo-spiega-l-avvocato-at/90756>